

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 57° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 1985

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente VALITUTTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (57-B), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 1, 3, 5 e <i>passim</i>
BERLINGUER (PCI) .....	2, 3, 9 e <i>passim</i>
BOGGIO (DC) .....	22, 23, 24 e <i>passim</i>
CAMPUS (DC) .....	6
FERRARA SALUTE (PRI) .....	9
GIANGREGORIO (MSI-DN) .....	10
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .....	3, 7, 10 e <i>passim</i>
PANIGAZZI (PSI) .....	16, 19, 20 e <i>passim</i>
SCOPPOLA (DC) .....	3, 4, 5 e <i>passim</i>
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione ...	2, 3, 5 e <i>passim</i>
ULIANICH (Sin. Ind.) .....	6, 18, 19 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 18,30.

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (57-B), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica», di iniziativa dei senatori Saporito ed altri, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolato, rinviato nella seduta antimeridiana.

Do lettura dell'articolo 6 aggiunto dalla Camera dei deputati:

## Art. 6.

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - (Copertura di posti di professore associato mediante trasferimento). — I professori associati, inquadrati ai sensi dell'articolo 53, ai quali non sia stato conferito un insegnamento, purchè abbiano prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come professori associati nella facoltà di appartenenza, possono essere chiamati dai consigli di facoltà a coprire, per trasferimento, anche i posti di professore associato, nello stesso insegnamento o in insegnamenti compresi nel medesimo raggruppamento, che siano stati assegnati alla predetta facoltà nell'ambito del piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista per i professori di ruolo dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; a conclusione di tale procedura il posto da coprire per concorso è assegnato alla facoltà di provenienza del professore associato trasferito».

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

## Art. 6.

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

«I professori associati in soprannumero che hanno prestato almeno tre anni di servizio ininterrotto come associati nella facoltà di appartenenza, possono essere chiamati dai consigli di facoltà a coprire, per trasferimento, anche i posti di professore associato, nella stessa materia di insegnamento o in materia compresa nel medesimo raggruppamento, che siano stati assegnati alla predetta facoltà nell'ambito del piano di sviluppo di cui al precedente articolo 2. Il trasferimento ha luogo con la procedura prevista dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, per i professori di ruolo e a conclusione della stessa, il posto da coprire per concorso va assegnato alla facoltà di

provenienza del professore associato trasferito».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si prevede la possibilità che i professori associati siano chiamati per trasferimento a coprire i posti previsti dal decreto 11 luglio 1980, n. 382, prima che tali posti vengano messi a concorso. In tal caso, il posto da coprire per concorso è quello della facoltà di provenienza del professore trasferito in altra sede.

PRESIDENTE. Devo rendere noto alla Commissione che i senatori Berlinguer, Ulianich e Puppi hanno presentato un ordine del giorno che si riferisce al testo dell'articolo 6 di cui il relatore propone la sostituzione. Ne do lettura:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

invita il Ministro della pubblica istruzione:

ad accertare se esistano nelle Università professori associati, inquadrati ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai quali non sia stato conferito un insegnamento, come la legge prescrive, e a riferirne in merito alla Commissione, in base ai provvedimenti adottati per sanare tali irregolarità».

(0/57-B/1/7) BERLINGUER, ULIANICH, PUPPI

I firmatari di questo ordine del giorno intendono mantenerlo anche in seguito alla presentazione dell'emendamento del senatore Spitella interamente sostitutivo dell'articolo 6 aggiunto dall'altro ramo del Parlamento?

BERLINGUER. Sì, signor Presidente.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di due problemi diversi.

BERLINGUER. Il fatto che la Camera dei deputati abbia approvato l'articolo 6 che stiamo esaminando e che il Governo si sia dichiarato favorevole è l'indicazione dell'esistenza di una situazione anomala. Vi sono in-

fatti alcuni professori associati, inquadrati ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ai quali non è stato conferito alcun insegnamento. L'ordine del giorno da noi presentato intende impegnare il Governo a chiarire questa situazione gravemente irregolare, anche se l'attuale testo dell'articolo 6 verrà modificato.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno in esame.

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** Pur essendo presentatore di un emendamento sostitutivo dell'articolo 6, mi dichiaro favorevole all'ordine del giorno presentato dai senatori Berlinguer, Ulianich e Puppi.

Alla base dell'articolo 6 che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati vi è sicuramente un equivoco: esso è stato formulato male ed è indubbiamente incomprensibile. L'irregolarità è palese, non può essere da noi avallata ed è necessario riformulare l'articolo.

Tuttavia è opportuno approvare l'ordine del giorno per far chiarezza in proposito.

**MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Dato che i senatori proponenti l'ordine del giorno chiedono notizie in merito ad una situazione indubbiamente poco chiara, il Governo non ha difficoltà ad accettarlo.

**PRESIDENTE.** Senatore Berlinguer, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

**BERLINGUER.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Berlinguer, Ulianich e Puppi, accolto dal Governo e sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.

**È approvato.**

**BERLINGUER.** Signor Presidente, desidero sollevare due obiezioni sull'emendamento

presentato dal senatore Spitella, una procedurale e l'altra di merito.

In primo luogo, noi siamo chiamati esclusivamente a pronunciarci sulle modifiche approvate dalla Camera dei deputati e non mi pare che sia consentito introdurre nuovi emendamenti al testo.

**PRESIDENTE.** È possibile se tali emendamenti sono in stretta correlazione con quelli introdotti dalla Camera dei deputati, secondo quanto dispone l'articolo 104 del Regolamento. Pertanto, dal punto di vista procedurale siamo in regola. Si parlava di una categoria estremamente limitata e forse inesistente, mentre adesso si intende coinvolgere una categoria molto più ampia e sicuramente esistente, quella di tutti i professori associati. Ad ogni modo si tratta sempre della stessa materia, ossia dei trasferimenti dei professori associati.

**BERLINGUER.** La *species* introdotta dalla Camera dei deputati è costituita dai professori associati inquadrati ai sensi dell'articolo 53, il *genus* dai professori associati. Noi potremmo al limite stabilire che la categoria è quella dei professori, non solo dei professori associati.

**SCOPPOLA.** I professori inquadrati ai sensi dell'articolo 53 sono tutti: non esistono quindi professori associati in soprannumero.

**PRESIDENTE.** È una sottigliezza.

**BERLINGUER.** Non insisto su questo punto e formulo l'obiezione di merito. Noi introduciamo un principio fortemente modificativo rispetto alla legislazione in vigore, la quale prevede più tornate di concorso per i professori associati. Questi devono quindi essere esclusivamente inquadrati in seguito a concorso e non in seguito a trasferimento. Ho l'impressione che se introduciamo questo principio perturbiamo profondamente tutto il meccanismo concorsuale che si è messo in moto e, quindi, produciamo degli spostamenti notevoli nel mondo accademico. In particolare, e questa preoccupazione è stata più vol-

te espressa da numerosi colleghi, corriamo il rischio di deperire le piccole università.

SCOPPOLA. Credo che la ragione dell'emendamento proposto dal relatore sia da collegarsi ad una contraddizione implicita nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382, una delle tante: questa normativa da una parte stabilisce il principio che lo stato giuridico dei professori associati è lo stesso dei professori ordinari e, dall'altro, viceversa, prevede che i 6.000 posti nuovi di associati siano assegnati tutti per concorso. Dando i nuovi posti di associato solo con lo strumento del concorso, il decreto n. 382 rende impossibile applicare ai professori associati la disciplina dei trasferimenti che, viceversa, è prevista per i professori ordinari.

Come i colleghi sanno, per i posti di professore ordinario, innanzitutto le singole facoltà decidono se coprirli per trasferimento o per concorso: nel primo caso si dichiara la vacanza che viene pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*; nel secondo caso, invece, i posti di professore ordinario sono coperti con il concorso nazionale bandito dal Ministero. Questa possibilità di scelta non è prevista per i professori associati pur affermando, il citato decreto, il principio che lo stato giuridico è lo stesso. Esiste quindi una contraddizione.

Aggiungo un'altra considerazione: il decreto n. 382 prevede un meccanismo per la dichiarazione di idoneità degli associati che porterà — come già abbiamo notato discutendo del disegno di legge sui ricercatori — ad un numero complessivo di oltre 24.000 professori associati, mentre l'organico previsto dal decreto stesso è di soli 15.000 posti di associato.

Ora, a parte le innovazioni che ci proponiamo di introdurre con il disegno di legge sui ricercatori, stante questa situazione è evidente che il processo di assorbimento che dovrebbe interessare ben 9.000 posti manterrà bloccata la situazione degli associati per un lungo numero di anni. Cosicché, nella situazione legislativa attuale, sulla base di quella contraddizione alla quale ho fatto riferimento e del meccanismo di riassorbimento destinato ad operare per un lungo nu-

mero di anni, i professori associati sono privati, di fatto, della possibilità del trasferimento.

Di qui la proposta, fatta dal relatore, sulla quale la 1<sup>a</sup> Commissione ha espresso parere favorevole nel momento stesso in cui, viceversa, ha giudicato non corretto e non limpido giuridicamente il meccanismo previsto dall'articolo 6. Tale articolo infatti in maniera non chiara e indecifrabile vuole in qualche modo soddisfare alla stessa esigenza, con un riferimento, però, ai professori ai quali non è stato attribuito alcun insegnamento, che potrebbero trasferirsi nello stesso insegnamento: non si capisce bene che cosa significhi. È giusto dunque che si passi da questa soluzione confusa e indecifrabile alla configurazione di una risposta di carattere generale per far fronte alla situazione oggettiva in cui i professori associati si trovano, cioè la situazione di essere privati di fatto, per un lunghissimo periodo di tempo, della possibilità di trasferimento.

Detto questo a sostegno dell'emendamento del relatore, mi chiedo se la formulazione del primo comma sia la più corretta o se non si debba, viceversa, far riferimento alla disciplina oggi vigente per i professori ordinari che consente alle facoltà di utilizzare i posti di associato a loro libera scelta, per trasferimento o per concorso.

L'obiezione che ha fatto il senatore Berlinguer, per quanto concerne le piccole sedi, non mi pare abbia grande fondamento, perchè le piccole sedi rimangono titolari del posto, ma tale posto sarà coperto da un nuovo professore; il professore che lo copre attualmente viene trasferito e il posto è coperto da uno dei vincitori del concorso. Quindi si crea quel meccanismo di rotazione che nella nostra università è fisiologico, con il limite dei tre anni di stabilità iniziale. Questo limite viene mantenuto dall'emendamento del senatore Spitella che conserva appunto il periodo di stabilità per tre anni nel posto di prima nomina, ma consente al personale docente dopo tale periodo di stabilità una rotazione fisiologica.

Quindi credo che l'obiezione — di cui condivido lo spirito — tecnicamente, in questo caso, non abbia fondamento.

**PRESIDENTE.** Anch'io sono convinto delle ragioni che sono a fondamento dell'emendamento presentato dal senatore Spitella e che sono state esposte in questo momento dal senatore Scoppola.

**SCOPPOLA.** Signor Presidente, tuttavia devo dire che la formulazione non è soddisfacente, perchè parla dei professori associati in soprannumero.

Come si fa a distinguere quali sono i professori associati in soprannumero? Non esiste, all'interno degli attuali 18.000 posti (che diventeranno 24.000 con i nuovi concorsi), un gruppo in soprannumero. Comunque devo far rilevare che in soprannumero sono i posti, che via via che restano vacanti vengono annullati; non esistono delle persone in soprannumero, per cui la dizione non mi sembra corretta tecnicamente. Si deve dire: «I professori associati usufruiscono delle condizioni, eccetera». Non esistono singoli professori in soprannumero. È in soprannumero il professore giudice della Corte costituzionale, perchè *ad personam* è titolare in soprannumero; ma l'essere in soprannumero per i professori associati si realizza solo quando il loro posto diventa libero, e come soprannumerario viene riassorbito.

Pertanto occorre una riformulazione sotto il profilo tecnico.

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** Credo che il termine «in soprannumero» sia esatto perchè il Ministero, per ora, ha inquadrato tutti i professori associati che hanno superato il giudizio di idoneità in soprannumero in quanto non ha ancora determinato gli organici delle singole università.

Quindi, se sono bene informato, non è che alcuni sono stati inquadrati nel ruolo normale e altri in soprannumero; per ora — ripeto — sono stati inquadrati tutti in soprannumero, salvo poi a perfezionare la questione. Comunque il termine «in soprannumero» si può togliere, anche perchè non mi pare giusto che questa facilitazione, se così la consideriamo, riguardi i professori associati che sono diventati tali in seguito al giudizio di idoneità e non quelli che vinceranno il concorso.

Quindi accetto il suggerimento del senatore Scoppola di togliere il termine «in sopran-

numero». Non mi pare invece che si possa sostituire la proposta da me formulata con un puro e semplice riferimento alla normativa che riguarda i professori ordinari, perchè quest'ultima prevede il trasferimento, ma non prevede che il posto sia recuperato nella sede di partenza.

**SCOPPOLA.** Veramente sì: il posto che rimane scoperto viene rimesso a concorso.

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** D'accordo, però qui la condizione dei professori associati non è ancora perfettamente uguale a quella dei professori ordinari, perchè esiste il posto *ad personam*, per cui forse una formula di questo genere è più opportuna.

In ogni modo mi rimetto al parere del Governo.

**PRESIDENTE.** Vorrei fare un'osservazione sulla differenza di interpretazione tra il senatore Scoppola e il senatore Spitella.

Secondo l'interpretazione del senatore Scoppola non esiste attualmente alcun professore associato che sia identificabile come soprannumerario, per il fatto che noi abbiamo 24.000 professori associati in parità di condizioni. Il soprannumerario lo avremo via via che l'associato cesserà dall'appartenere al ruolo, perchè il posto diventerà appunto soprannumerario e, secondo la legge, dovrà essere riassorbito.

Viceversa, la interpretazione del senatore Spitella è opposta. Infatti — se ho ben capito — egli dice che il Ministero, praticamente, avendo dovuto mettere in ruolo un numero di docenti associati eccedenti il numero legale, li ha messi tutti in soprannumero e quindi sono praticamente tutti soprannumerari. Allora, se è vera questa interpretazione, mi permetto di giungere alla seguente conclusione. È praticamente ininfluyente che ci sia oppure no la parola «in soprannumero». Ma, secondo me, è ininfluyente anche rifacendosi all'interpretazione del senatore Scoppola. Voglio dire che in entrambi i casi questa formulazione non produce effetti, non è rilevante.

**SCOPPOLA.** Io non credo che sia ininfluyente, perchè se si inserisce l'espressione «in soprannumero», accedendo alla tesi del collega

Spitella, secondo il quale tutti i docenti sono stati inquadrati con questa riserva del soprannumero, è evidente che la norma ha effetto soltanto nella prima fase di attuazione della legge, ossia soltanto fino a che il riassorbimento non sia avvenuto.

Se invece non si inserisce l'espressione «in soprannumero», è evidente che introduciamo una norma di carattere permanente che varrà anche in futuro quando il riassorbimento sarà operato. A questo punto — a mio giudizio — la Commissione dovrebbe farsi carico di questo problema di fondo: è giusto che i professori associati abbiano, come i professori ordinari, la possibilità fisiologica di godere dell'istituto del trasferimento? Ritengo di sì.

Tuttavia vorrei avanzare una proposta pratica. Poichè la materia non ha un carattere di assoluta urgenza, perchè i concorsi per docenti associati sono stati già banditi e quindi per questi posti non si potranno più verificare procedure di trasferimento, sicchè se ne parlerà in occasione della prossima distribuzione di posti, proporrei di stralciare questo articolo, approfondendone tutti gli aspetti tecnici, per inserirlo in quella parte del disegno di legge sui ricercatori che nel testo proposto dalla sottocommissione contiene norme per la mobilità del personale docente.

Potremmo giungere così ad una formulazione tecnicamente più corretta sentendo anche gli uffici competenti del Ministero, in modo da dare una configurazione alla norma che non si presti ad ulteriori malintesi e ad ulteriori interventi correttivi. Quindi la mia proposta sarebbe di stralciare o meglio di sopprimere l'articolo 6 aggiunto dalla Camera e di rivedere poi l'argomento in sede di discussione delle norme sui ricercatori, nella parte relativa alla mobilità dei docenti. Credo sia una soluzione migliore rispetto a quella di inserire nel disegno di legge al nostro esame una formulazione nella quale onestamente nessuno di noi si rispecchia fino in fondo.

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** Penso che convenga accettare la proposta del senatore Scoppola. Ritiro pertanto l'emendamento da me proposto.

**ULIANICH.** Sono d'accordo con la proposta del senatore Scoppola di soppressione

dell'articolo 6, così come approvato alla Camera, con il conseguente stralcio dell'emendamento del relatore Spitella. Naturalmente si tratterebbe di uno stralcio in senso politico e non giuridico.

Infatti sul piano tecnico, se dovessi affrontare l'esame di questo articolo e del relativo emendamento, non troverei sufficienti argomenti per inserire l'espressione «in soprannumero», perchè l'articolo 20 parla precisamente di dotazioni organiche. Quindi anche quelli che appaiono in soprannumero appartengono ad un organico. Questa tesi è suffragata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382, articolo 20.

Pertanto sono totalmente d'accordo con la proposta del senatore Scoppola, con l'intesa che in altra sede si esaminerà la sostanza dell'emendamento del senatore Spitella, ora ritirato.

**CAMPUS.** Se viene ritirato l'emendamento, allora l'intervento che avevo intenzione di fare in quanto anch'io avevo delle perplessità di natura tecnica da esprimere non ha più ragione d'essere.

I posti di professore associato attualmente esistenti, cioè quelli riguardanti il personale che aveva titolo a tale posto, scomparirebbero ove il professore vincessesse il concorso per prima fascia. Se seguissimo questo ragionamento, il professore associato dovrebbe andare invece a coprire un posto di professore associato messo a concorso libero. Non so se sono stato chiaro: il posto di un professore associato attuale è *ad personam* ed in questo modo scomparirebbe, mentre faremmo un trasferimento di una determinata categoria di professori associati aventi titolo ad esserlo ad un posto che invece non scompare.

Ritengo pertanto che sia opportuno accantonare l'argomento e studiarlo meglio tecnicamente.

**PRESIDENTE.** Ritengo che ci siano due sole soluzioni giuridicamente possibili al riguardo: o la pura e semplice soppressione dell'articolo 6 aggiunto dalla Camera, oppure la sua sostituzione con l'emendamento del senatore Spitella. Se non siamo sicuri — come ha sottolineato il senatore Campus — della correttezza tecnica della formulazione

della norma, dobbiamo limitarci a sopprimere l'articolo, salvo verificare (ma questo, ripeto, ha valore politico e non giuridico) se la norma stessa possa essere «ripescata» in un altro disegno di legge. La mia proposta è quindi che si voti a favore della soppressione dell'articolo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo pure è favorevole.

PRESIDENTE. Il senatore Scoppola ha proposto la soppressione dell'articolo 6 e il ritiro dell'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Spitella. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti, e nessuno chiede di parlare, passiamo quindi alla votazione. Metto ai voti il mantenimento dell'articolo 6, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**Non è approvato.**

Do lettura dell'articolo 7, corrispondente all'articolo 6 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 7.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - (*Collocamento a riposo*). — I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati, od equiparati, divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età».

La parte introduttiva dell'articolo 7 e il primo comma del nuovo testo dell'articolo 24 che si propone non sono stati modificati dalla Camera dei deputati; è stato invece sop-

presso il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 24 approvato dal Senato e modificato l'ultimo comma.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 7 vorrei presentare due emendamenti.

Innanzitutto propongo di sopprimere le parole: «od equiparati» nell'ultimo comma del testo sostitutivo dell'articolo 24 del decreto presidenziale n. 382 modificato dalla Camera, e ciò in adesione ad un preciso rilievo formulato dalla Commissione affari costituzionali.

In secondo luogo, propongo di aggiungere, alla fine, la specificazione che tale articolo produrrà effetti a partire dal 1° novembre 1985. In caso contrario, infatti, potrebbero sorgere degli inconvenienti su due versanti: innanzitutto in relazione al comma che è stato soppresso dalla Camera, per cui se il provvedimento entrasse in vigore prima del 31 ottobre gli incaricati stabilizzati non divenuti associati dovrebbero cessare dalla loro attività prima della fine dell'anno accademico. Sull'altro versante ci sarebbe una ulteriore conseguenza. Se il provvedimento, come io penso, non entrerà in vigore prima del 1° novembre 1985, si verificherà il caso di alcuni professori incaricati stabilizzati divenuti associati che il 31 ottobre verranno collocati a riposo e poi dovrebbero essere richiamati in servizio, ma non si capisce bene come ciò possa accadere. Praticamente, se il provvedimento entrasse in vigore il 10 novembre, nel periodo tra il 1° e il 10 novembre essi sarebbero in pensione.

Se invece aggiungiamo una norma la quale stabilisca che il comma ha effetto dal 1° novembre, tale difficoltà può essere superata.

Ritengo quindi che la mia proposta sani la situazione, ed invito la Commissione ad accoglierla.

SCOPPOLA. Noi approveremo il disegno di legge in discussione oggi o domani, i colleghi della Camera dei deputati nel giro di qualche settimana; poi bisogna considerare i quindici giorni per la *vacatio legis*: quindi si può benissimo verificare l'inconveniente di cui si parla.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Potremmo stabilire che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

SCOPPOLA. Ma allora stabiliamo l'immediata entrata in vigore!

PRESIDENTE. Vorrei fare una osservazione perchè già siamo in presenza di errate interpretazioni in proposito, diffuse anche in ambienti autorevolissimi e perfino in quello ministeriale: anzi, ho dovuto confutare queste interpretazioni anche nella nostra Commissione.

Noi avevamo approvato una norma che concedeva ai professori incaricati stabilizzati, anche se non divenuti idonei, il diritto di rimanere in servizio, nei primi cinque anni accademici successivi, fino al settantesimo anno di età; questa norma confermava null'altro che il testo dell'articolo 24 del decreto n. 382, il quale disponeva non «dall'entrata in vigore della presente legge», ma dall'entrata in vigore del decreto stesso. Tuttavia l'errata interpretazione ha fatto il suo cammino. Se noi non accettiamo quello che la Camera dei deputati ha approvato su questo punto, sopprimendo l'attuale norma e creando un vuoto normativo, ho paura che neppure questa volta si eviteranno equivoci di interpretazione.

Anche quello che propone il senatore Spittella (che cioè l'entrata in vigore sia fissata dal 1° novembre 1985) non ci salvaguarda da eventuali dubbi interpretativi: questa è una norma già vigente, che ha iniziato ad avere vigore fin dal 1° novembre 1980. Che significa quindi stabilire che essa entra in vigore dal 1985? Tutti i professori che sono rimasti in servizio lo hanno fatto indebitamente?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si potrebbe stabilire che la modifica decorre da un certo termine.

PRESIDENTE. I tempi sono piuttosto lunghi. Quando la legge sarà definitivamente approvata e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, dato che oggi è il 2 ottobre, la norma transitoria riguarderà unicamente il personale stabilizzato in servizio alla data del 1980; per-

tanto esso ha già goduto del beneficio ed i cinque anni scadono il 1° novembre di quest'anno. Quindi la norma transitoria avrà già esaurito i suoi effetti ed allora non corriamo alcun rischio, qualunque sia la soluzione che si intende adottare.

SCOPPOLA. L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dispone: «I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Nei primi cinque anni accademici successivi all'entrata in vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio, anche se divenuti professori di ruolo, sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età». Pertanto i professori già stabilizzati restano in servizio non necessariamente altri cinque anni, ma per il numero di anni che mancano alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del decreto, fino al compimento del settantesimo anno di età.

Con l'attuale disegno di legge introduciamo invece una norma che prevede per tutti i professori già stabilizzati il collocamento a riposo a settant'anni di età. Non c'è dubbio che se questo disegno di legge diverrà legge si creerà il vuoto dopo il 31 ottobre, per cui dobbiamo auspicare che l'approvazione sia sollecita e dobbiamo inserire una norma finale di immediata entrata in vigore.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, lei stesso ha detto che alcuni professori incaricati stabilizzati hanno compiuto il settantesimo anno di età durante l'anno accademico 1980-1981 e sono rimasti in servizio. Tuttavia, l'ultimo anno accademico in cui l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 ha esaurito i suoi effetti nei riguardi di tutti è innegabilmente il 1984-1985, dato che il quinquennio decorre dal 1° novembre 1980. Quindi — ripeto — al 1° novembre 1985 la norma transitoria che riguarda i professori incaricati stabilizzati avrà esaurito totalmente i suoi effetti.

SCOPPOLA. La lacuna che indubbiamente si verificherà è dovuta al fatto che il comma



aggiuntivo che noi introduciamo prevede per i professori già stabilizzati l'entrata in vigore della legge dal 2 novembre; a quella data però essi saranno stati già collocati a riposo, perchè molti hanno già compiuto il settantesimo anno di età.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il 1° novembre vengono collocati a riposo tutti i professori associati che hanno compiuto i sessantacinque anni di età, perchè dopo il 31 ottobre 1985 la norma transitoria non opera più. Allora tutti i professori che hanno da sessantacinque a sessantanove anni il 1° novembre vanno in pensione. Quando questa norma entra in vigore, e cioè il 2 novembre, essi sono già andati in pensione e il posto è scomparso perchè con la legislazione vigente è riassorbito. Dopo di questo che cosa succede? Come si fa a richiamarli in servizio e a ricostituire il posto? Questa è la nostra preoccupazione.

PRESIDENTE. Allora il problema è un altro e adesso capisco anche perchè lo solleva il senatore Scoppola; il problema è quello del riflesso che la norma ha nei riguardi di quel procedimento per il rallentamento o il raffreddamento del ristabilimento dei posti.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ciò è ininfluenza, perchè se i posti da riassorbire sono 9.000 e noi raffreddiamo il riassorbimento di 4.000 posti, se questo raffreddamento avviene su 9.000 o altro numero di posti è praticamente la stessa cosa. Il vero problema, invece, è che noi rischiamo di approvare una norma che poi diventa inapplicabile. Questa è la mia preoccupazione.

FERRARA SALUTE. Diventa inapplicabile per coloro che sono andati in pensione.

SCOPPOLA. È inapplicabile per tutti coloro che abbiano compiuto i sessantacinque anni, ma sarebbe ingiusto che noi facessimo una norma che concede soltanto agli associati più giovani questa possibilità.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Se vogliamo metterci al riparo da questo ri-

schio, potremmo tentare di dire che questa modifica decorre dal 1° novembre. Se invece riteniamo che sia pericoloso e complicato potremmo mettere una norma che reciti che la legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione.

BERLINGUER. Vorrei chiedere un chiarimento al Governo. Mi sembra di aver capito che questa categoria, se non interviene una legge, viene collocata in pensione entro il 31 ottobre. C'è quindi l'obbligo di mettere a riposo questa categoria entro tale data, altrimenti ci sarebbe un'omissione di atti di ufficio.

Tra l'altro ricordo che il Consiglio universitario nazionale, su questo articolo, espresse serie riserve, perchè la proposta potrebbe aggravare una situazione di discriminazione dal punto di vista istituzionale, amministrativo e, aggiungerei, anche penale. Nel caso che questi professori siano collocati in pensione potrebbero venire richiamati successivamente, ma non mi pare che in questo caso esista una norma che richiama, bensì una norma di continuità. Se c'è, quindi, una interruzione, non possono essere richiamati; se tale interruzione non c'è, c'è un reato da parte della Pubblica amministrazione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'Amministrazione è a posto, perchè tutti questi professori hanno ricevuto la comunicazione in cui si dice che al 31 ottobre vengono collocati a riposo.

FERRARA SALUTE. Stabiliamo un principio abbastanza rischioso.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Però, sanatorie di questo tipo ne sono state già fatte. Potremmo anche affidarci alla sorte mettendo che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, sperando che anche la Camera dei deputati riesca ad approvarla in tempo utile.

FERRARA SALUTE. Se c'è unanimità di parere, il Governo potrebbe ovviare con un decreto-legge.

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1985)

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ritiro il mio emendamento e propongo di approvare la norma così come ci è pervenuta dalla Camera, sopprimendo però le parole: «od equiparati».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sembra di capire che l'unica variante tra il testo del Senato e quello della Camera fosse riferita alle parole: «od equiparati». Di conseguenza possiamo dire che viene ripristinato il testo del Senato. Quindi il Governo esprime parere favorevole a tale ripristino.

PRESIDENTE. La proposta del relatore, allora, consiste nell'accettare il testo della Camera dei deputati sopprimendo, però, le parole: «od equiparati».

GIANGREGORIO. La soppressione del secondo comma dell'articolo 7 non sembrerebbe discriminatoria nei confronti dei professori incaricati. Ho appreso solo in questo momento da voi che questi professori avrebbero beneficiato del quinquennio con una legge del 1980.

SCOPPOLA. In realtà adesso sono maggiormente retribuiti.

GIANGREGORIO. Io mi preoccupo di un fatto. Ci sono professori stabilizzati che non hanno partecipato al concorso per diventare associati ed hanno sessantaquattro-sessantacinque anni.

PRESIDENTE. Questi avevano la possibilità di presentarsi al giudizio di idoneità.

GIANGREGORIO. C'è anche il caso di persone che svolgevano attività non incompatibili e quindi, ad esempio, potevano fare sia i docenti che i magistrati. Di conseguenza ci sono magistrati che si sono collocati anticipatamente in pensione, in quanto hanno fatto affidamento sulla continuità della docenza.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questo comma non riguarda i casi da lei richiamati: si tratta sempre dello stesso equivoco.

GIANGREGORIO. Sto apprendendo solo adesso...

PRESIDENTE. Lei ha appreso troppe cose solo in questo momento; mentre si tratta di un lungo dibattito, che da tempo si svolge su questo problema.

GIANGREGORIO. Ho appreso che questo comma è stato soppresso dalla Camera in virtù di un equivoco.

PRESIDENTE. Invece no, è stato soppresso volutamente dalla Camera, che al termine del dibattito ha capito l'essenza del problema.

GIANGREGORIO. Qui non si tratta di difendere la Camera; prendo lo spunto da un testo che lo stesso primo firmatario del disegno di legge ha distribuito a tutti i senatori.

SCOPPOLA. Ma si tratta di un altro problema: tale testo riguarda la questione dei non idonei.

PRESIDENTE. Non c'è stata alcuna proposta emendativa relativa a questo comma soppresso dalla Camera. Lei, senatore Giangregorio, può esercitare il diritto di presentazione di emendamenti ed io ho il dovere di metterli ai voti.

GIANGREGORIO. Io sto semplicemente segnalando una questione.

PRESIDENTE. Non posso prendere in considerazione la sua segnalazione, perchè il regolamento non mi dà una tale facoltà.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Vorrei dire per tranquillizzare il senatore Giangregorio che l'eventuale ripristino di questo comma non risolverebbe il problema che egli ci sottopone, perchè produrrebbe delle conseguenze limitate al 31 ottobre 1985. Infatti il comma si riferisce all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 che risale al 1980.

In pratica si stabiliva che nei primi cinque anni di attuazione del suddetto decreto i pro-

fessori incaricati stabilizzati avrebbero conservato il diritto a rimanere in servizio. Ma i cinque anni scadono il 31 ottobre; quindi il problema del futuro per questi professori rimane e non riguarda questo comma.

**PRESIDENTE.** Lei ha prospettato un altro problema che, ai sensi del Regolamento, non possiamo prendere in considerazione, perchè possiamo intervenire solo sulle modifiche apportate dalla Camera. Sono molto rammarricato, ma non ho il potere di stabilire altrimenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

La Camera dei deputati ha soppresso il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 24 approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino procediamo nell'esame degli articoli.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Spitella, tendente a sopprimere le parole: «, od equiparati,» nell'ultimo comma dell'articolo 7 del testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, così come risulta modificato dall'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

L'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati, mentre l'articolo 8 del testo del Senato è stato soppresso.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, procediamo nell'esame degli articoli.

Gli articoli 9 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 11 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 11.

L'articolo 51 deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più

commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare, in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** Si tratta di un articolo non corrispondente ad altro articolo nel testo approvato dal Senato. Ne propongo pertanto l'approvazione così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

**SCOPPOLA.** Vorrei precisare che si tratta di una norma che ha anche valore interpretativo, al fine di eliminare dubbi ed incertezze.

**MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo è favorevole all'approvazione dell'articolo 11 così come pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11 introdotto nel disegno di legge dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 11 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previsti nel primo comma dell'articolo 37.

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** La modifica della Camera consiste nel sostituire la parola: «previste» con l'altra «previsti». Trattandosi di una semplice correzione formale, mi dichiaro senz'altro favorevole.

**MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo è favorevole

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1985)

all'approvazione dell'articolo così come modificato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

**Art. 13.**

L'articolo 91 è modificato come segue:

il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di paesi stranieri per attività didattiche scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti, nonché per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sulla base di criteri definiti con apposito regolamento emanato dallo stesso Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri ed il Ministro del tesoro. Il decreto di autorizzazione indicherà altresì l'entità del relativo finanziamento posto a carico dell'ordinario stanziamento di bilancio all'uopo iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Sono a carico dell'università di appartenenza le spese e l'organizzazione per la partecipazione di professori universitari in rappresentanza delle università italiane in organismi internazionali che perseguono le finalità di cui al precedente quarto comma, secondo modalità da stabilire con apposito decreto presidenziale.

I consorzi interuniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università

consorziate sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università».

La parte introduttiva dell'articolo 13 non è stata modificata dalla Camera dei deputati.

Il primo dei commi sostituiti nel nuovo testo dell'articolo 91 che si propone è stato modificato dalla Camera dei deputati.

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** Sono favorevole alla modifica introdotta dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo dei commi sostituiti nel nuovo testo dell'articolo 91, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Anche il secondo dei commi sostituiti nel nuovo testo dell'articolo 91 che si propone è stato modificato dalla Camera dei deputati.

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** Per quanto riguarda questo comma, propongo un emendamento. A mio avviso, infatti, è necessario sostituire le parole: «con apposito regolamento» con le altre: «con apposito decreto». In tal modo nel contesto del comma si verificherà la ripetizione del termine «decreto», però credo che gli onorevoli colleghi possano essere d'accordo.

In pratica, la procedura è la seguente: viene emanato un primo decreto ministeriale che fissa i criteri e poi ci sono i singoli decreti di autorizzazione per le convenzioni. Si tratta di evitare difficoltà di ordine procedurale, che allungherebbero di molto i tempi.

**PRESIDENTE.** Non sarebbe meglio usare la dizione: «decreto interministeriale» per distinguerlo dall'altro decreto? In sostanza si vuole evitare la parola «regolamento» perchè richiederebbe l'intervento di altri organi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si creerebbero delle difficoltà.

PRESIDENTE. In questo caso ritiro la mia proposta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Spitella tendente a sostituire, al predetto secondo comma, le parole: «con apposito regolamento» con le altre: «con apposito decreto».

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo dei commi sostitutivi nel nuovo testo dell'articolo 91, nel testo proposto dalla Camera dei deputati così come modificato dall'emendamento testè approvato.

**È approvato.**

Il terzo e il quarto dei commi aggiunti nel nuovo testo dell'articolo 91 che si propone non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 14.

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

«Art. 91-bis. - (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata

prevalentemente da apporto di prestazione d'opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento sia corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che prendono parte nelle attività degli organi sociali secondo quanto disposto dall'articolo 66 e dai regolamenti ivi previsti, fermo restando che gli eventuali utili spettanti alle università devono essere da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione delle università ai consorzi ed alle società di ricerca di cui al presente articolo è deliberata dal consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio universitario nazionale».

La parte introduttiva dell'articolo 14 non è stata modificata dalla Camera dei deputati e sono state invece modificate la prima parte e la lettera a) del primo comma dell'articolo 91-bis che si propone.

Le lettere b), c) e d) non sono state modificate dalla Camera dei deputati, mentre è stata modificata la lettera e).

La Camera dei deputati, inoltre, ha modificato l'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 91-bis.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Per quanto concerne la prima parte del primo comma dell'articolo aggiuntivo 91-bis, sono favorevole al testo approvato dalla Camera dei deputati che modifica quello approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Per motivi di tecnica giuri-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1985)

dica sarei dell'opinione di approvare il testo della Camera.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in ossequio al parere espresso dalla Commissione bilancio propongo di ripristinare il testo della lettera a) approvato dal Senato.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda la lettera e), ho predisposto un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

«e) ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali venga unicamente corrisposto, ove previsto, un gettone di presenza per la partecipazione alle attività dei predetti organi. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca».

La 5<sup>a</sup> Commissione però indica la necessità di ripristinare il testo del Senato e siccome il parere di detta Commissione è vincolante non posso che accettare la proposta ivi contenuta.

PRESIDENTE. La formula che si vorrebbe sostituire a quella approvata dalla Camera è sostanzialmente ripristinatrice del testo dal Senato ma, se ho ben capito, insieme lo specifica.

BERLINGUER. L'emendamento del senatore Spitella potrebbe comportare qualche onere, cosicché egli debba ritirarlo?

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Se il Presidente lo ritiene ammissibile, si potrebbe ripristinare la lettera e) del testo del Senato ed aggiungere una lettera f) con la quale si stabilisca che i proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca e di consulenza ri-

chiesti alle università siano corrisposti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 66 e gli eventuali utili siano destinati a fini di ricerca. Anche se non è indispensabile, dal momento che l'articolo 66 è già vigente, *ad abundantiam* mi sembra che tale lettera chiarirebbe molto bene quale deve essere il trattamento riservato ai ricercatori che in una determinata università svolgono un lavoro su commissione del consorzio: altra questione che in qualche modo la Camera ha introdotto, ma a mio giudizio in maniera piuttosto pasticciata. Forse la volontà della Camera era proprio questa, ma così formulata non è affatto chiara. Mi rimetto comunque in proposito alla decisione del Presidente.

PRESIDENTE. Non avrei alcuna difficoltà dal punto di vista procedurale ad accogliere questa proposta del relatore perchè c'è connessione tra i due aspetti, però naturalmente nel merito ogni membro della Commissione è libero di esprimere la sua opinione.

BERLINGUER. Ma in questo modo non si introduce una norma che si discosta dal parere della 5<sup>a</sup> Commissione?

PRESIDENTE. Noi quel parere lo rispettiamo, perchè ripristiniamo la lettera e) così come il Senato l'aveva approvata. Facciamo soltanto una aggiunta in cui sostanzialmente richiamiamo una norma che è già in vigore e che il testo approvato dal Senato non aveva messo in crisi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'articolo 66 si riferisce alle attività che le università possono svolgere per conto di terzi. Ora noi precisiamo che questa norma vale anche quando l'università svolge una attività per conto del consorzio di cui fa parte.

PRESIDENTE. Io l'accetterei anche nel merito, però, ripeto, la Commissione è sovrana.

SCOPPOLA. Però piuttosto che inserirla come lettera aggiuntiva, pare opportuno aggiungere la precisazione proposta dal senato-

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1985)

re Spitella di seguito, dopo il testo approvato dal Senato per la lettera e).

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, do lettura del mio emendamento sostitutivo della lettera e) che ho così riformulato accogliendo anche l'ultimo suggerimento del senatore Scoppola:

«Sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non sono contrario; se il Presidente giudica che l'emendamento è conforme proceduralmente a quanto deliberato dalla Commissione bilancio, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la prima parte del primo comma dell'articolo aggiuntivo 91-bis nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Spitella, tendente a ripristinare la lettera a) del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Come ho già detto, le lettere b), e) e d) non sono state modificate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera e) presentato dal senatore Spitella, di cui è stata già data lettura.

**È approvato.**

L'ultimo comma è stato modificato dalla Camera dei deputati.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda l'ultimo comma, propongo il ripristino del testo del Senato perchè la procedura più garantista disposta dalla Camera era giustificata nel momento in cui alla lettera a) si diceva «prevalentemente», ma visto che abbiamo ripristinato la dizione «esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica» ritengo che tutte queste garanzie non siano necessarie, altrimenti la procedura praticamente renderebbe irrealizzabile la normativa prevista dall'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Spitella, tendente a ripristinare l'ultimo comma del testo approvato dal Senato.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 14 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 14.

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

«Art. 91-bis. - (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). — Le università possono partecipare a consorzi o a società di capitale per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, a condizione che:

a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;

b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinvestiti per finalità di carattere scientifico;

c) sia assicurata la partecipazione parita-

ria dell'università nell'impostazione dei programmi di ricerca;

d) le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle università di appartenenza. I proventi derivanti da eventuali contratti di ricerca o di consulenza richiesti ad università siano corrisposti secondo quanto stabilito nel precedente articolo 66. Gli eventuali utili spettanti alle università siano da queste destinati a fini di ricerca.

La partecipazione dell'università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori».

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 15, aggiunto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 15.

All'articolo 98 è aggiunto il seguente comma:

«Continuano a far parte del Consiglio universitario nazionale, fino alla cessazione del mandato, i professori universitari anche se collocati a riposo, e gli studenti anche se non più appartenenti al consiglio di amministrazione dell'università».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Propongo l'approvazione del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati: si tratta di una norma innovativa rispetto al testo del Senato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15 introdotto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 16, aggiunto dalla Camera dei deputati:

#### Art. 16.

All'articolo 109 è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto».

Il senatore Panigazzi ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

#### «Art. 16.

All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sopprimere le parole: "Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento".

Subordinatamente sostituirla con le parole: "Al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento, le facoltà presso le quali sia disponibile un posto di ruolo di professore ordinario, possono chiamare un professore vincitore di concorso, che sia titolare di una cattedra come associato nelle facoltà medesime"».

PANIGAZZI. Signor Presidente, sostanzialmente propongo la proroga della norma già vigente, di cui l'articolo 16 del disegno di legge in esame dispone invece la soppressione. Questa norma, in pratica, abroga la disposizione che consentiva la chiamata dei professori vincitori di concorso anche da parte di università che non avevano chiesto il concorso, nell'ipotesi in cui l'università che aveva invece chiesto il concorso non facesse opposizione. Siccome si tratta di una modifica dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, sostanzialmente una siffatta proroga si applica anche ai concorsi attualmente in svolgimento perchè banditi successivamente al decreto n. 382.

PRESIDENTE. Anche da autorevolissimi colleghi ho avuto sollecitazioni a dare la mia adesione a questo emendamento; tuttavia mancherei ad un dovere di coscienza se non



rendessi nota alla Commissione una mia preoccupazione.

In sostanza abbiamo ripristinato — nella discussione dei precedenti articoli — un testo che avevamo già approvato, reagendo ad un certo permissivismo al quale avevano ceduto i colleghi della Camera dei deputati. In questo caso però si vuole evitare che i vincitori dell'uno o dell'altro concorso possano ottenere la chiamata da parte di università più ambite che non hanno chiesto il concorso ad onta della norma generale che viceversa prescrive che si debbono accettare le nomine per i posti effettivamente messi a concorso nelle università che ne hanno fatto richiesta.

Ora, se noi respingiamo questa norma della Camera dei deputati, che va nella direzione di un giusto rigore o, quanto meno, è dettata da uno spirito di tal genere, ho paura che alla Camera dei deputati potremo essere bersaglio di obiezioni ed anche di sarcasmo. Infatti i colleghi deputati potrebbero dire che al Senato abbiamo fatto i rigoristi, però appena ci siamo trovati in presenza di una norma da loro approvata per ristabilire il rigore l'abbiamo soppressa.

Pertanto mi permetto di sottoporre all'attenzione dei colleghi questa mia preoccupazione, anche se ho avuto varie pressioni in favore dell'emendamento presentato dal senatore Panigazzi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Dell'articolo 16 approvato dalla Camera dei deputati non comprendo bene la *ratio*.

In effetti l'articolo 109 del decreto n. 382 dice: «Le limitazioni di cui al precedente articolo 8 non si applicano ai trasferimenti disposti per l'anno accademico 1980-1981. Non si applicano altresì nella prima attuazione del presente provvedimento ai vincitori di concorsi banditi o espletati precedentemente alla sua entrata in vigore nonchè per la destinazione ai corsi di laurea di nuova istituzione. Nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del loro attuale livello di funzionamento, le facoltà presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare

un vincitore non chiamato dalle facoltà che hanno richiesto i concorsi».

L'articolo 16 del disegno di legge in esame dispone l'aggiunta all'articolo 109 del seguente comma: «Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto». La norma di cui all'articolo 109 è transitoria: che significato ha stabilire che non si applica successivamente? Questo mi pare che dovrebbe già essere escluso dalla transitorietà dell'articolo 109.

Tuttavia, se comprendo bene, il senatore Panigazzi propone un'altra cosa. L'articolo 8 del decreto n. 382 riguarda l'inamovibilità e i trasferimenti dei professori ordinari. Si afferma: «I professori ordinari sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento.

I professori ordinari possono essere trasferiti, a domanda, ad altro insegnamento della stessa facoltà o di altra facoltà della stessa università, ovvero, dopo un triennio di servizio prestato nella medesima università, anche ad altra università, con le procedure di cui all'articolo 93 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238. La domanda di trasferimento può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno di permanenza nell'università».

La norma generale quindi è che il trasferimento può avvenire solo dopo i tre anni; essa tuttavia è stata sospesa dall'articolo 109 per la prima applicazione del decreto n. 382. Adesso, cosa significa che la norma dell'articolo 109 di tale decreto non si applica per le tornate di concorso successive? Secondo me non significa nulla o significa che praticamente il vincolo del triennio non esiste neanche per la seconda e la terza tornata di concorso. Sarebbe forse necessario stabilire che tale articolo non si applica in questi ultimi casi; comunque, se non vogliamo dar luogo ad ulteriori conflitti con la Camera dei deputati, è necessario risolvere il problema.

SCOPPOLA. Qui si stravolge tutto lo *status* giuridico dei professori universitari.

Il relatore Spitella ha chiarito la situazione.

ne: abbiamo una norma di base — l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 — secondo cui i professori universitari sono inamovibili e si possono spostare per trasferimento solo dopo un triennio. L'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 aveva introdotto una deroga al principio generale per la prima applicazione e per l'anno accademico 1980-1981 per consentire un riassetto nel momento in cui entrava in vigore lo stesso decreto n. 382.

Questo articolo 109 ora non ha più efficacia, perchè l'aveva solo per quell'anno accademico. Quindi, il fatto che la Camera dichiari che questo articolo non si applica ai concorsi di prima e seconda fascia non ha assolutamente significato. A meno che, al contrario, come dice il relatore, la Camera non abbia voluto introdurre una nuova deroga all'articolo 8. In questo caso, però, dobbiamo essere contrari, perchè non possiamo consentire che la norma sui trasferimenti sia stravolta di «leggina» in «leggina» senza alcuna stabilità nello stato giuridico dei professori ordinari. Pertanto l'articolo 16 approvato dalla Camera non ha fondamento.

La norma proposta dal senatore Panigazzi, invece, è di segno opposto, nel senso che chiarisce che l'articolo 109 deve valere permanentemente; si introduce, quindi, una deroga permanente al principio stabilito nell'articolo 8.

Vorrei far presente al senatore Panigazzi che questa norma, nel testo presentato in via principale, se fosse accolta non garantirebbe il mantenimento dell'attuale livello dell'università, ma svuoterebbe le piccole università, perchè favorirebbe il trasferimento nelle grandi sedi.

Il testo di legge, così come è formulato nella proposta subordinata del senatore Panigazzi, ha un altro significato: consente un interscambio tra ordinari e associati.

Comunque questo è un problema che eventualmente dovrebbe essere considerato nel quadro di quei meccanismi di mobilità che ci proponiamo di affrontare in altra sede; in ogni caso non potrebbe, a mio giudizio, essere inserito qui come elemento interpretativo della legge n. 382. Si tratta di un elemento innovativo.

Invito, quindi, il senatore Panigazzi a ritirare l'emendamento nella sua prima parte, tenendo in riserva la parte subordinata per l'esame in una sede più appropriata, che potrebbe essere quella della discussione del disegno di legge sui ricercatori, nella parte in cui esso contiene nuove norme per la mobilità dei docenti, ripresentandola in quella sede affinché la Commissione la possa esaminare. Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 16 proposto dalla Camera, il mio parere è di sopprimerlo, perchè non ha alcun significato.

ULIANICH. Sono d'accordo con l'impostazione data al problema dal senatore Scoppola; pertanto mi associo alla sua tesi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono d'accordo, perchè la ritengo una norma del tutto inefficace.

SCOPPOLA. A tale proposito basta leggere la norma dell'articolo 109.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Infatti, secondo l'articolo 109, queste deroghe sono valide per la prima applicazione. Dire che non valgono successivamente non significa niente. Se dovessimo lasciarla in vita, lo farei soltanto per non accentuare il contrasto con la Camera, però mi rendo conto che è una norma inefficace.

Pertanto credo che si dovrebbe aderire alla proposta del senatore Scoppola, condivisa dal senatore Ulianich, di sopprimere l'articolo 16.

PRESIDENTE. Se ho ben compreso, la proposta è di lasciare invariata la norma contenuta nell'articolo 109, che del resto ha già esaurito la sua efficacia, e quindi di sopprimere l'articolo 16 aggiunto dalla Camera dei deputati.

Prima di passare alla votazione, chiedo al senatore Panigazzi se intende accogliere l'invito del senatore Scoppola a ritirare il proprio emendamento in vista della possibilità di riconsiderare la norma contenuta nella seconda parte di esso nell'ambito della discussione del disegno di legge sullo *status* giuridico dei ricercatori.

PANIGAZZI. Potrei anche accogliere l'invito del senatore Scoppola, però vorrei tentare di chiarire i concetti che intendevo esplicitare con il mio emendamento.

Credo che si tratti semplicemente di togliere il carattere di transitorietà alle chiamate da parte delle facoltà che non hanno richiesto concorso. A questo punto si potrebbe almeno autorizzare le facoltà a chiamare i vincitori di concorso che siano già professori associati appartenenti alle stesse università.

Non capisco, quindi, quale sia il problema. Posso aderire all'invito rivoltomi, ma vorrei mi si spiegasse meglio perchè, facendo ciò che ho proposto, verremmo a svuotare di significato tutto il complesso dell'articolato; non solo, ma verremmo a punire — non so in quale modo — le piccole università. Dico che non capisco in quale modo perchè lo spirito del mio emendamento è quello di utilizzare i professori associati che appartengono alle università, autorizzando le stesse a chiamare i vincitori di concorso in caso di posto vacante.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei che venisse chiarito un elemento, e cioè che la chiamata per un vincitore di concorso a posto di ordinario è sancita nella legislazione universitaria ancora vigente, per cui se un associato...

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. In questo caso, senatore Ulianich, stiamo parlando di professori ordinari. L'emendamento si compone di due parti: la prima tende a rendere permanente la deroga prevista dall'articolo 109, la qual cosa significherebbe che il testo dell'articolo 109 sarebbe così formulato: «Le facoltà presso le quali nelle more di svolgimento di un concorso si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo possono avvalersi dei risultati del medesimo per chiamare un vincitore non chiamato dalle facoltà che hanno richiesto i concorsi»; la seconda riguarda i professori associati. Ma, a proposito di ciò, la proposta del senatore Scoppola non è volta a chiedere il ritiro dell'emendamento, bensì il suo accantonamento, al fine di riproporlo quando si affronterà il problema dello *status* giuridico dei ricercatori.

Secondo il mio parere, il problema è quello di accettare o meno la prima parte dell'emendamento del senatore Panigazzi, che però toccherebbe una materia nuova che non ha niente a che fare con l'articolo 16, e quindi non potremmo affrontarla in questa sede.

PRESIDENTE. Devo riprendere la parola, perchè, ascoltando il senatore Scoppola, che è sempre eloquente e convincente, mi ero lasciato prendere dal dubbio circa l'opportunità di difendere o meno il rigorismo della Camera, che ha proposto questo articolo 16. Però, rileggendo l'ultima parte dell'articolo 109, a cui l'articolo 16 si riferisce, ho sciolto i dubbi che mi aveva fatto sorgere il senatore Scoppola.

Infatti, l'ultima parte dell'articolo 109 dice che nella prima applicazione del presente decreto, al fine di assicurare il mantenimento del ruolo all'attuale livello di funzionamento, le facoltà, presso le quali, nelle more di svolgimento di un concorso, si sia reso disponibile un posto di professore di ruolo, possono avvalersi dei risultati di un medesimo concorso per chiamare un vincitore non utilizzato dalle facoltà che hanno richiesto i concorsi. Ora, perchè la Camera ha voluto approvare questo articolo?

La questione verte sul significato da dare all'espressione «nella prima applicazione del presente decreto»: ricostruiamone la storia. Questo decreto fu emanato nel luglio del 1980 ed io posso testimoniare che allora erano già avviati dei concorsi banditi antecedentemente, di conseguenza il decreto riguardava anche i concorsi già in atto. Però i concorsi da allora non sono stati più banditi, sia per la prima fascia, che per la seconda; mentre i concorsi espletati entro il 1981 erano stati banditi dal ministro Spadolini.

Ora siamo alla prima applicazione della norma ed ecco perchè la Camera ha voluto affermare che le disposizioni di cui al precedente comma (che vi ho appena illustrato) non si applicano ai concorsi per docente universitario di prima e seconda fascia banditi in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto. Il decreto infatti entra in vigore il 1° novembre 1980, per cui, se non approviamo l'articolo 16 proposto dalla Camera, rimane valido l'articolo 109 nella sua par-

te finale e quindi la prima applicazione, alla quale si fa riferimento proprio in questa parte finale, sarebbe quella che stiamo prendendo in considerazione, perchè da allora non sono più stati banditi dei concorsi.

Avevo seguito con molta attenzione l'intervento del senatore Scoppola ed avevo avuto dei dubbi; però, rileggendo bene la norma, ho capito che si tratta di una scelta di giusto rigore da parte della Camera, la quale ha fatto un testo forse poco chiaro, ma il cui significato è evidente. Si tende cioè ad evitare che resti in vigore la norma per cui un'università, che non ha richiesto il concorso, può poi chiedere l'assegnazione dei vincitori non utilizzati.

PANIGAZZI. Ma è proprio quello che afferma il mio emendamento.

PRESIDENTE. Però, pur avendo molto rispetto per lei, ho voluto premettere che, se noi sopprimiamo questo articolo 16 della Camera, ci esponiamo ad una accusa, cioè di aver fatto i rigoristi contraddicendoci con noi stessi, perchè quando ci siamo trovati davanti all'articolo 16 abbiamo rinunciato al nostro rigorismo. Questa è la mia preoccupazione.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il Presidente ha ragione per certi aspetti, però si dà luogo ad un grosso pasticcio, perchè questo articolo modifica il testo del decreto n. 382.

PRESIDENTE. Non lo modifica, ma corregge un errore naturalmente non voluto, in quanto non ci sono stati più concorsi dopo l'emanazione del decreto stesso.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Però questo articolo entra in vigore alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Infatti si tratta di una semplice aggiunta all'articolo 109 del decreto n. 382.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ma

così andiamo a modificare con effetto *ex tunc* delle situazioni già verificatesi.

SCOPPOLA. Io ho l'impressione che la norma così come formulata dalla Camera non sia rigorista, ma in realtà agisca nel senso di una interpretazione estensiva. L'ultima parte infatti dell'articolo 109 contiene una norma di deroga alla norma generale secondo la quale le facoltà chiedono il concorso per un posto disponibile e i posti assegnati dalle commissioni ai vincitori sono in numero pari a quelli richiesti dalle facoltà, sicchè tanti posti sono messi a concorso e tanti sono i vincitori e le facoltà possono chiamare nell'ambito della rosa dei vincitori solo quando hanno richiesto il concorso.

Questa norma di deroga consente ad una facoltà, nella prima applicazione del decreto, di inserirsi nello svolgimento del concorso e di chiamare un vincitore prima che sia terminata la fase di assegnazione dei posti.

Questa procedura non può essere estesa nel tempo, perchè consentirebbe alle facoltà di restare al coperto, di non rischiare la nomina di un vincitore ad esse non gradito e allo stesso tempo di attingere ad un elenco di vincitori per il quale altre facoltà si sono espresse.

Quindi la norma contenuta nell'articolo 109 costituisce una deroga, una eccezione e a mio giudizio non può essere protratta nel tempo, altrimenti rappresenterebbe un incentivo per le facoltà a non mettere a concorso i posti.

La norma infatti fa riferimento ai concorsi in fase di svolgimento e quindi è stata già applicabile ai concorsi banditi, se non ricordo male, nel 1979 o nel 1980, i quali hanno «scavalcato» nel loro concreto svolgimento l'entrata in vigore del decreto n. 382. La prima applicazione quindi si è avuta nelle more di svolgimento dei concorsi banditi nel 1979-1980 che si protrassero nel tempo scavalcando, ripeto, l'entrata in vigore del decreto n. 382.

La disposizione della Camera, stabilendo che la norma non si applica ai concorsi banditi in data successiva all'entrata in vigore del provvedimento, implicitamente afferma che si applica ai concorsi banditi anterior-

mente, quindi in particolare al grosso concorso che è ancora in atto.

BERLINGUER. C'è soltanto un punto sollevato dal Presidente che desta in me delle perplessità. «Nella prima applicazione del presente decreto» potrebbe intendersi nella tornata dei concorsi banditi in seguito al decreto.

SCOPPOLA. Se interpretata in tal senso la norma della Camera sarebbe restrittiva, perchè escluderebbe con chiarezza i concorsi banditi pochi mesi fa.

ULIANICH. Questa interpretazione secondo me non è possibile, perchè il titolo dell'articolo 109 reca: «*Norme transitorie sui trasferimenti e sulle nomine dei vincitori di concorso a posti di professore ordinario*», non specifica quindi di quali concorsi si tratti. È una norma transitoria, è chiaro, ma non pone una distinzione tra concorsi e concorsi. Si parla *sic et simpliciter* di concorsi e quindi se si dice «nella prima applicazione del presente decreto» non si può attribuire a questa espressione il significato «nei primi concorsi a professore ordinario banditi in base al decreto n. 382», perchè la prima applicazione è un conto, il bando dei concorsi è un'altra cosa.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Comunque, siccome è sorto il dubbio se i concorsi banditi subito dopo l'entrata in vigore del decreto n. 382 sono da intendersi tra quelli rientranti nella prima applicazione e quindi nella deroga, la norma approvata dalla Camera chiarisce che la deroga vale soltanto per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del decreto, per cui *ad abundantiam* secondo me la disposizione può rimanere.

SCOPPOLA. Con questo chiarimento, che la decorrenza si riferisce al decreto e quindi è esclusa l'applicabilità dell'articolo 109 ai concorsi in fase di svolgimento, mi pare che la norma si possa accettare.

PRESIDENTE. Questa era la mia tesi, però mi avete fatto sorgere dei dubbi.

SCOPPOLA. La decorrenza si riferisce al decreto, non alla legge.

BERLINGUER. Sono d'accordo nel lasciare la disposizione.

PANIGAZZI. Aderisco all'invito rivoltomi dal senatore Scoppola, per cui ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 16 aggiunto dalla Camera dei deputati, di cui ho già dato lettura.

**È approvato.**

L'articolo 17, corrispondente all'articolo 14 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 15 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 18.

All'articolo 120 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.

Fino al momento dell'effettivo inquadramento nell'amministrazione pubblica interessata dovrà essere corrisposto dall'università di provenienza il trattamento economico in godimento.

Gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento che non abbiano presentato domanda per sostenere il giudizio d'idoneità o che, comunque, non abbiano superato il medesimo giudizio, possono, a domanda, essere trasferiti ad altra università. La domanda è presentata al Ministro della pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, previo parere favorevole della facoltà presso la quale è richiesto il trasferimento, prescindendo dal parere della facoltà di appartenenza.

La facoltà presso la quale si richiede il trasferimento motiva il suo eventuale dissenso entro quarantacinque giorni dalla richiesta; la mancata espressione del motivato dissenso entro i predetti termini si intende come parere favorevole».

La Camera ha modificato la parte introduttiva dell'articolo 18; ha lasciato inalterato il primo comma aggiunto al testo dell'articolo 120 e ne ha aggiunti, alla fine, altri tre.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di modificare il secondo dei commi aggiunti all'articolo 120 sopprimendo le parole: «università di provenienza» e sostituendo le parole: «dovrà essere corrisposto» con le altre: «continuerà ad essere corrisposto».

Propongo inoltre di sopprimere gli ultimi due commi aggiunti dalla Camera dei deputati.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti la parte introduttiva dell'articolo 18 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvata.**

Metto ai voti l'emendamento del senatore Spitella, tendente a sopprimere, al secondo dei commi aggiunti all'articolo 120, le parole: «dall'università di provenienza» e a sostituire le parole: «dovrà essere corrisposto» con le altre: «continuerà ad essere corrisposto».

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo dei commi aggiunti all'articolo 120 introdotto dalla Camera dei deputati, nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento del senatore

Spitella tendente a sopprimere gli ultimi due commi introdotti dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 18 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

Art. 18.

All'articolo 120 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza.

Fino al momento dell'effettivo inquadramento nell'amministrazione pubblica interessata continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento».

**È approvato.**

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 16 del testo approvato dal Senato.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la questione è più che nota. La soppressione operata dalla Camera è una decisione intervenuta nei confronti di un articolo che, come i colleghi sanno, era stato approvato all'unanimità da parte del Senato.

BOGGIO. Signor Presidente, il senatore Panigazzi ed io presentammo e sostenemmo questo articolo. Esso, come ha ricordato il relatore, fu approvato all'unanimità e tutti gli argomenti che erano stati adottati fuori di questa sede in ordine ad una sua debolezza di struttura furono superati nelle Commissioni competenti in via consultiva: affari costituzionali, bilancio.

Ora, noi sappiamo che cosa è accaduto alla Camera dei deputati dove l'articolo 16 è stato soppresso; c'era un lungo emendamento sostitutivo di tale articolo, presentato dal ministro Falcucci, che al quarto comma contene-

va una norma in qualche modo analoga all'emendamento presentato da me insieme al senatore Panigazzi, tendente al ripristino del testo approvato dal Senato e soppresso dalla Camera dei deputati.

Pertanto, in via subordinata al ripristino dell'articolo 16, sono favorevole all'inserimento nell'articolato della norma di cui al quarto comma dell'emendamento proposto alla Camera dei deputati dal Ministro, che dispone: «I direttori delle scuole autonome di ostetricia in ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono immessi, a domanda, nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati alle università cui spetta la vigilanza delle scuole autonome di cui conservano la direzione fino alla loro trasformazione». Questa formula è sensibilmente riduttiva rispetto all'articolo 16 che era stato approvato dal Senato; dispone solo l'elevazione a rango di docente universitario per i direttori delle predette scuole, come peraltro altre leggi avevano statuito in relazione ad altro personale, direi con buoni risultati.

Naturalmente si attende sempre la riforma delle scuole autonome di ostetricia, ma intanto si realizza un atto di giustizia e di rigore rispetto ai direttori di tali scuole. Esso rappresenta chiaramente anche una volontà del Governo, data l'omogeneità con l'emendamento presentato dal ministro Falcucci alla Camera dei deputati, che non può che essere condotta a termine anche se, per ragioni di brevità di discussione e non potendo accedere alle richieste di alcuni deputati, giudicate eccessive, il Governo allora pensò di rinviare tutta la materia ad un nuovo provvedimento legislativo.

Se in via di principio non è possibile ripristinare l'articolo 16 approvato dal Senato, la norma che proponiamo a mio avviso dà almeno la possibilità ai direttori delle scuole autonome di ostetricia di essere immessi, a domanda, nel ruolo dei professori ordinari; pertanto ritengo che debba essere approvata. Ho presentato questo emendamento, proponendo — ripeto — un testo analogo all'emendamento del Ministro, per evitare ogni possibilità di conflitto all'interno della Commissione o tra il Senato e le autorevoli forze che premono dall'esterno, sia in senso negativo

che in senso positivo, per l'approvazione di questa norma.

A questo punto, ove il Governo non ritenesse di accettare l'articolo 16 così come era stato approvato all'unanimità dalla nostra Commissione e ove quest'ultima ritenesse di non dover assumere una posizione troppo netta nei confronti dei colleghi della Camera, è necessario almeno approvare questa formula, che la Camera ha giudicato insufficiente perchè si è realizzata l'intesa di rinviare la materia ad un altro provvedimento. In conclusione, dato che la collocazione della norma in questo disegno di legge è tutt'altro che arbitraria, sopprimerla solo perchè non è sostenuta da vaste masse di docenti fuori delle aule parlamentari mi parrebbe un atto discriminatorio.

**SCOPPOLA.** Il senatore Boggio ha presentato, in via subordinata al ripristino dell'articolo 16, un emendamento che ripete il testo del quarto comma di altro emendamento proposto dal Governo alla Camera dei deputati. In esso è contenuto quanto disponeva l'articolo 16, con l'aggiunta che questo personale conserva la direzione delle scuole.

**BOGGIO.** Nell'articolo 16 del testo del Senato i direttori delle scuole autonome di ostetricia sono immessi nel ruolo dei professori ordinari ed assegnati all'università. Invece con il mio emendamento questo personale è vincolato alla sede; quindi si tratta di un semplice riconoscimento morale, cioè dell'elevazione a rango di docenti universitari, e non del beneficio di muoversi all'interno dell'università.

**SCOPPOLA.** Il testo del quarto comma non approvato dalla Camera aggiungeva che essi conservano la direzione delle scuole: questa è l'unica differenza. Per il resto, il meccanismo è identico a quello dell'articolo 16 già approvato dal Senato.

**BERLINGUER.** Signor Presidente, tutti più o meno conosciamo la cronistoria di questa norma, che fa eccezione rispetto a tutto il meccanismo legislativo riguardante i professori universitari.

Abbiamo approvato questo testo dell'arti-

colo 16 per evitare un'ingiustizia; però c'è il rischio che la stessa ingiustizia si riproponga tra qualche anno in maniera analoga. L'emendamento presentato dal Governo eliminava questo rischio, sopprimendo le scuole autonome di ostetricia, in quanto dirette a fini speciali. Inserendo invece esclusivamente il quarto comma dell'emendamento proposto dal Governo, che coincide più o meno con la norma che noi avevamo già approvato, non si evita la ripetizione dell'ingiustizia negli anni successivi: questo è il punto.

In linea generale quindi concordo con quanto diceva il Presidente a proposito dell'articolo 16 soppresso dalla Camera dei deputati (avendo in questo caso la Camera agito con maggior rigore) e cioè che sembra un po' incoerente che noi tendiamo a ripristinare un testo che ha suscitato molte perplessità.

PANIGAZZI. Vorrei semplicemente confermare la validità di quanto sostenuto, con calore e dignità, dal senatore Boggio.

Invito pertanto la Commissione a fare una considerazione: il testo dell'articolo 16 soppresso dalla Camera dei deputati era stato approvato all'unanimità dalla nostra Commissione dopo aver ricevuto i «crismi» dei pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione permanente. L'emendamento è dettato da ragioni di giustizia e di un certo rigore, perchè è giusto non discriminare quelle persone che hanno prestato il loro servizio come direttori delle scuole autonome di ostetricia, conferendo loro — dietro presentazione della domanda — il rango di professori universitari.

Prego pertanto i commissari di appoggiare questo emendamento perchè, altrimenti, si consumerebbe un grave atto di ingiustizia.

BOGGIO. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione quello che ha detto il senatore Berlinguer. Devo dire che mi sono limitato ad estrapolare dall'articolo 16 presentato dal Governo — per ragioni di brevità e di analogia rispetto a quello che già avevamo approvato alla unanimità — soltanto il comma quarto. Però, se vogliamo introdurre tutto il testo proposto alla Camera dei deputati dal Governo per l'articolo 16 in sostituzione di quello approvato da noi *nulla quae-*

*stio*: io sono pronto a firmarlo e a farlo mio come emendamento complessivo.

Devo far presente, però, che alla Camera non è caduto per ragioni di rigore, bensì perchè si voleva dilatarne i benefici. Perciò non ci sono problemi di privilegio nella mia proposta. Se vogliamo adottare l'articolo 16 così come il Governo l'aveva proposto alla Camera, nella sua articolazione complessiva, sono del tutto consenziente. Però, se non vogliamo addentrarci in una materia così complessa e vogliamo semplicemente porre al riparo da una ingiustizia coloro che per effetto della cancellazione dell'articolo 16 rimangono discriminati rispetto a tutti i loro predecessori, allora potremmo adottare la soluzione che il Governo ha già dichiarato di accettare, tant'è vero che ha presentato una propria proposta. Se invece — ripeto — vogliamo andare più in profondità, approviamo l'articolo 16 così come il Governo lo aveva proposto e risolviamo, in questo modo, tutta la questione.

PRESIDENTE. Il mio intervento varrà anche come dichiarazione di voto.

Sono molto rammaricato di dover dissentire dai senatori Boggio e Panigazzi, ma credo che non sia giusto ripristinare l'articolo soppresso dalla Camera.

Prima di dire le ragioni di questo mio convincimento, devo dire che le differenze tra il testo dell'articolo 16 soppresso dalla Camera e l'emendamento in subordine presentato dal senatore Boggio non sono rilevanti. Effettivamente, come ha notato il senatore Scoppola or ora, la sola differenza sta nel fatto che nell'emendamento del senatore Boggio si prevede che il direttore della scuola di ostetricia conservi la direzione della scuola stessa fino alla sua trasformazione.

SCOPPOLA. L'aspetto positivo è che così non nascono nuovi aspiranti.

PRESIDENTE. Ma il fatto che una norma simile sia stata approvata già in altre legislature non toglie al contenuto della norma stessa quel carattere che la Camera ha ritenuto di dover bocciare.

La Camera dei deputati, infatti, ha ritenuto quella norma come probativa di un certo comportamento di questo ramo del Parla-



mento, in deroga ai principi di severità, di imparzialità e di uguaglianza che essa ha dichiarato di voler seguire.

Io posso dire — perchè ho seguito attentamente il dibattito svoltosi alla Camera su questo testo — che proprio la soppressione di questo articolo è stato il cavallo di battaglia della VIII Commissione dell'altro ramo del Parlamento per dimostrare che noi eravamo stati corporativi e che loro, viceversa, sono garanti della uguaglianza della legge.

Ora, miei cari colleghi, stiamo restituendo alla Camera dei deputati un testo che — a mio parere — abbiamo purificato e rigenerato, sia pure parzialmente.

Come è possibile, quindi, restituirlo alla Camera dopo aver soppresso ciò che la stessa ha proposto, senza entrare in contraddizione con noi stessi? Ai senatori Boggio e Panigazzi devo dire che il contenuto della norma non è negabile nella sua natura di norma favorevole ad una determinata categoria. Se la Camera avesse approvato quel testo, il problema non sarebbe sorto. Ma ciò non è avvenuto perchè la Camera ha operato la soppressione; non solo, ma ha fatto questo innalzando la bandiera dell'austerità e dell'uguaglianza.

Ora tale bandiera, in questa sede, l'abbiamo rialzata sul serio; però, se cediamo su questo punto, purtroppo la bandiera la riaffermeranno loro e tutto il provvedimento rischierà di fallire.

Questo devo dirlo nella mia responsabilità di Presidente. Tuttavia la Commissione è sovrana e deciderà come meglio crede; ma, per tranquillità di coscienza, vi annuncio che voterò contro il ripristino della norma ed anche contro l'emendamento in subordine, perchè non esiste una reale differenza.

ULIANICH. Signor Presidente, a proposito della soppressione dell'articolo 16 operata dalla Camera dei deputati, leggo qui una dichiarazione del deputato Giancarlo Tesini, del 18 luglio 1985, che mi pare di estrema gravità e di cui dobbiamo tener conto. Il deputato Tesini sottolinea la drastica condizione posta all'articolo 16 dalla Commissione affari costituzionali della Camera, in virtù di considerazioni che egli condivideva.

Quello che mi interessa sottolineare è che

se noi riproponessimo l'articolo 16 nella formulazione già inviata alla Camera dei deputati, avremmo necessariamente, da parte della Commissione affari costituzionali della Camera, la ripresa della drastica posizione che è già stata tenuta in precedenza.

Teniamo conto anche di questo elemento: non possiamo giocare. Finchè si tratta di contrapporsi a decisioni della Commissione che appaiano più o meno fondate, facciamo pure. Ma rinviare alla Camera nella nostra formulazione un articolo che è stato bocciato dalla Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento, significa bloccare il disegno di legge, poichè non è prevedibile che la Commissione affari costituzionali della Camera ritorni sulle sue decisioni.

Quindi ritengo, dal punto di vista generale e politico, un errore il ripristinare l'articolo soppresso. Ma vorrei aggiungere qualche altro elemento, anche se so che le argomentazioni del senatore Boggio hanno una loro validità. Dal resoconto emerge come il ministro Falcucci sia orientato per la soppressione dell'articolo 16, al fine di affrontare tutta la problematica relativa con uno specifico disegno di legge. Allora, per quale motivo spacca la Commissione a questo punto?

Se fosse possibile da parte dei senatori Boggio e Panigazzi ritirare l'emendamento in vista proprio di questa promessa fatta dallo stesso Ministro alla VIII Commissione della Camera dei deputati, al fine di affrontare cioè tutta la problematica con uno specifico disegno di legge, sarebbe molto meglio. In caso contrario mi vedrei costretto ad esprimere un voto negativo.

BERLINGUER. Vorrei aggiungere che, se il Governo terrà fede all'impegno di presentare un apposito disegno di legge, che porrà termine ad ulteriori eccezioni, ci proponiamo di votare a favore anche della norma contenuta nell'articolo 16 che avevamo già approvato. Potremmo quindi provvedere in quella sede alla riparazione di un'ingiustizia.

BOGGIO. Signor Presidente, a proposito del mio emendamento, lei ha dato una chiave di lettura che — me lo consenta e me lo consentano tutti i colleghi —, se applicata a que-

sto stesso disegno di legge, come ad altre leggi (e sono lieto che queste mie parole rimangano nel resoconto), dimostrerebbe che di vestiti su misura in questa Commissione e in Assemblea, così come nel Parlamento nel suo complesso, ne sono stati confezionati non uno, ma migliaia.

Ora, questa vuole essere una mia affermazione di carattere generale.

PRESIDENTE. Siamo tutti peccatori.

BOGGIO. Ma il fatto è che, quando a premere alle porte ci sono persone più o meno autorevoli, più o meno qualificate, allora le ragioni delle masse diventano giustizia. Quando alle porte non bussano nessuno, ma ci si muove solo per ragioni di equità, allora intervengono chiavi di lettura rigorose che inducono a riflessioni. Non vorrei che il rigore fosse direttamente proporzionale all'autorevolezza del proponente di determinati disegni di legge o di determinati emendamenti.

Sono soltanto da nove anni nel Senato e ho visto che il rigore è come una fisarmonica che si allarga o si restringe a seconda delle convenienze. Perciò ritengo che il rigore non sarebbe assolutamente messo in dubbio dall'approvazione di questo emendamento. Sono altresì convinto che l'impegno del Governo a disciplinare tutta la materia sia stato assunto nella migliore buona fede, ma, dato che si tratta di un argomento per il quale i sindacati non si agitano, i precari non si muovono, le varie *lobbies* non combattono, questa riforma sarà forse affrontata nel duemila. Io pertanto mi sono reso conto che questo emendamento non ha possibilità di successo e non è certamente mio desiderio vederlo respingere per scaricarmi la coscienza, essendomi tranquillizzato dopo aver sostenuto la mia battaglia. Dal punto di vista pratico mi è notevolmente indifferente che questo provvedimento venga approvato o meno; però voglio sottolineare che certe prese di posizione, come quelle avvenute alla Camera, sono decisioni nelle quali certe bandiere vengono issate a sproposito. Il parere della Commissione affari costituzionali del Senato valeva quanto quello della corrispondente Commissione della Camera.

Io respingo tutte le affermazioni enunciate alla Camera e le ritengo valide quanto le mie; perciò quello che ha detto l'onorevole Tesini suscita in me rispetto, come spero suscita rispetto in lui quanto io dico questa sera; ma io non sono d'accordo con l'onorevole Tesini.

Fatta questa premessa molto amara sui lavori del Parlamento e sul senso di giustizia che esiste in Italia a livello di quasi tutta la classe politica, per quello che mi riguarda ritiro l'emendamento e, se il senatore Panigazzi è d'accordo, ritengo si possa passare oltre e considerare tutta la vicenda come se non fosse accaduta. Esprimo soltanto — concludendo — l'auspicio che l'impegno assunto dal Governo possa entro dieci anni trovare una propria realizzazione.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Boggio, ed esprimo l'augurio che non si tratterà di dieci anni, bensì di sei mesi.

PANIGAZZI. Sinceramente ho delle perplessità, perchè l'aver sollevato una questione morale su questo emendamento mi sembra un errore. Quindi mi permetto di fare un appello alla maggioranza: questo emendamento è stato presentato dal capogruppo del mio partito e da quello della Democrazia cristiana. Perciò mi meraviglia che, di fronte alla buona volontà dimostrata per la prosecuzione della trattazione dell'articolo 16, ci sia questa opposizione.

Noi abbiamo sempre accettato gli emendamenti dei colleghi democristiani e mi sorprende che ora si applichi il criterio del rigore per un atto che va a sanare una situazione di ingiustizia. Proporrei quindi di sostituire almeno l'emendamento con un ordine del giorno che chieda al Governo garanzie ed assicurazioni (anche se non ho fiducia nelle promesse) ed in cui sia contenuto l'impegno di sollecitare il Governo affinché si faccia promotore di questa iniziativa.

L'ordine del giorno potrebbe essere così formulato:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,  
visti gli atti con i quali il Governo si è

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1985)

impegnato a presentare entro breve tempo una proposta di riforma delle scuole di ostetricia e a risolvere in tale quadro il problema dell'inserimento degli attuali direttori di ruolo nell'ordinamento universitario,

invita il Governo,  
a procedere speditamente a tale impegno».

(0/57-B/2/7)

PANIGAZZI, BOGGIO

**PRESIDENTE.** Se i senatori Boggio e Panigazzi presentano un ordine del giorno in questi termini lo voterò anch'io e credo che nessuno qui si sottragga ad una manifestazione anche di stima e di amicizia nei confronti di persone così autorevoli.

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, se mi è consentito vorrei fare un'ulteriore considerazione. Il problema è che la proposta del Governo di trasformazione della scuola di ostetricia non la possiamo approvare anche se lo volessimo, perchè mancano i prescritti pareri delle Commissioni competenti e quindi non può essere presa in esame. D'altra parte non si può accogliere l'emendamento che era stato proposto dai senatori Boggio e Panigazzi perchè non si capisce bene quale trasformazione esso avrebbe operato.

Io sarei dell'opinione di accettare senz'altro l'ordine del giorno, facendo però un altro passo in avanti, nel senso che tutti i Gruppi potrebbero impegnarsi — il senatore Berlinguer ha dichiarato la sua disponibilità in proposito — a presentare un disegno di legge che preveda la trasformazione delle scuole di ostetricia, allineandosi in sostanza alla proposta del Governo. Credo che questo atto di volontà possa essere fatto, perchè un testo di tal genere, che chiuderebbe definitivamente la vicenda, ritengo non abbia assolutamente le caratteristiche che sono state rilevate dalla Camera a proposito dell'articolo 16.

**MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo accetta l'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del

giorno, presentato dai senatori Panigazzi e Boggio, e al quale hanno aderito, apponendo la propria firma, anche i senatori Ulianich, Puppi, Berlinguer e Spitellica, di cui è stata poc'anzi data lettura.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 17 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 19

I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'Amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facoltà.

La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo. I predetti documenti saranno approvati formalmente dalla delegazione, prima della loro presentazione al consiglio di amministrazione, fermo restando il potere decisionale attribuito al consiglio di amministrazione.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Le università con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro

7<sup>a</sup> COMMISSIONE

57° RESOCONTO STEN. (2 ottobre 1985)

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati che invece ha modificato il secondo comma; essa, inoltre, ha lasciato inalterato il terzo comma ed ha aggiunto, alla fine, un quarto comma.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, propongo di sostituire il secondo comma del testo della Camera con il seguente:

«La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dalla delegazione, che li approva formalmente prima di presentarli al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione».

Mi pare che in questo modo il suo significato sia più chiaro e non dia luogo a manovre, perchè il testo che ci è pervenuto ritengo che potrebbe creare delle complicazioni.

Per quanto riguarda invece il quarto comma, aggiunto dalla Camera, propongo di accoglierlo senza modifiche.

ULIANICH. Signor Presidente, insieme al senatore Puppi intendo presentare il seguente ordine del giorno, che ritengo si illustri da sè:

«La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del primo comma dell'articolo 19 del disegno di legge n. 57-B

impegna il Governo,

ad interpretare l'espressione "i bilanci" nel senso di "i bilanci preventivi"».

(0/57-B/3/7)

ULIANICH, PUPPI

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

ULIANICH. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno, presentato dai senatori Ulianich e Puppi, di cui è stata poc'anzi data lettura.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento, presentato dal senatore Spitella, sostitutivo del secondo comma dell'articolo.

**È approvato.**

Metto ai voti il quarto comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 19 che, con le modifiche accolte, risulta così formulato:

#### Art. 19

I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'Amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente, dal preside, rispettivamente, delle facoltà di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facoltà di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facoltà.

La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dalla delegazione, che li approva formalmente prima di presentarli al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decre-

to presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Le università con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

**È approvato.**

L'articolo 20, corrispondente all'articolo 18 del testo del Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 19 del testo del Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

#### Art. 21

Nell'ambito dei contingenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ai concorsi a professore associato e a ricercatore il Ministro della pubblica istruzione può assegnare, su motivata richiesta o previo nulla osta delle facoltà interessate, un numero di posti aggiuntivi non superiore al 5 per cento di quelli messi a concorso per ciascun tipo di facoltà, e comunque non superiore al 5 per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, da riservare a cittadini italiani che svolgano attività di ricerca, presso università o qualificati centri di ricerca stranieri, da almeno tre anni.

I posti non coperti, entro l'anno accademico durante il quale si è concluso il concorso, vengono recuperati per essere utilizzati in base al piano di sviluppo di cui all'articolo 2.

La qualificazione delle istituzioni e dei centri di ricerca stranieri e la corrispondenza della posizione sono accertate con le stesse modalità di cui al dodicesimo comma dell'articolo 103.

I posti riservati, di cui al precedente primo comma, sono conferiti con le normali procedure concorsuali.

In corrispondenza dei vincitori dei posti riservati, il Ministro della pubblica istruzione

assegna i posti medesimi all'organico delle facoltà interessate.

Ricordo che il primo, il quarto e il quinto comma non sono stati modificati dalla Camera dei deputati, mentre è stato aggiunto un secondo comma ed il terzo è stato modificato.

*SPITELLA, relatore alla Commissione.* Signor Presidente, propongo di accogliere le modifiche apportate dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti il secondo comma, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti il terzo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 21 nel suo insieme, con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**È approvato.**

Comunico che il senatore Spitella ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 21, un articolo 21-bis del seguente tenore:

#### Art. 21-bis.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*SPITELLA, relatore alla Commissione.* Signor Presidente, propongo questo emendamento raccogliendo le indicazioni emerse nel dibattito svolto in sede di discussione sull'articolo 7, per cui ritengo che si illustri da sè.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un articolo, presentato dal senatore Spitella, di cui ho poc'anzi dato lettura.

**È approvato.**

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

ULIANICH. Signor Presidente, in riferimento alla discussione avutasi circa il ripristino dell'articolo 16 del testo approvato dal Senato, se mi è consentito vorrei aggiungere solo una parola di chiarificazione a quanto detto dal senatore Boggio.

Non si trattava di vedere se la questione fosse posta in termini di giustizia o meno. Io ho collocato il discorso sul piano dell'opportunità politica, tenendo conto delle prese di posizione assunte alla Camera sia dai membri della Commissione affari costituzionali sia da altri eminenti deputati. Quindi per non bloccare l'iter del provvedimento ho ritenuto di poter proporre sul piano puramente politico il ritiro dell'emendamento del senatore Boggio. Ciò non significa che le argomentazioni da lui addotte siano destituite di fondamento sia sul piano della giustizia, sia su quello dell'etica. Questo mi interessava sottolineare al termine del nostro esame.

PRESIDENTE. La ringrazio vivamente, se-

natore Ulianich, anche perchè ha interpretato pure il mio pensiero.

PANIGAZZI. Signor Presidente, dichiaro di votare a favore del provvedimento per coerenza politica e per rispetto verso i colleghi della maggioranza, ma con molte perplessità.

BOGGIO. Signor Presidente, dichiaro di votare a favore del disegno di legge, sia pure con molte perplessità.

BERLINGUER. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista confermo il voto di astensione che abbiamo dato in prima lettura, per le motivazioni espresse più volte sia in sede di discussione generale, sia successivamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate e avvertendo che la numerazione degli articoli dovrà essere conseguentemente modificata.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 21,30.*